

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6197 del 27/11/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LACINOX S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Giaime Pintor n. 85. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per stabilimento ove si svolge attività di carpenteria metallica sito nel Comune di Cesena, Via Giaime Pintor n. 85
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6434 del 27/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LACINOX S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Giaime Pintor n. 85. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per stabilimento ove si svolge attività di carpenteria metallica sito nel Comune di Cesena, Via Giaime Pintor n. 85

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/04/2023, acquisita al Prot. Unione 13748 e da Arpae al PG/2023/68765 del 19/04/2023, da **LACINOX S.R.L.** nella persona di delegato dal

Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Cesena, Via Giaime Pintor n. 85, per lo stabilimento ove si svolge attività di carpenteria metallica sito nel Comune di Cesena, Via Giaime Pintor n. 85, comprensiva di:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.lgs. 152/06;
- Valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Visto che lo stabilimento è attualmente autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 423 del 30/11/2010 Prot. n. 116584 rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena;

Visto che con Nota Prot. Unione 18443 del 25/05/2023, acquisita al PG/2023/94221, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Vista la nota Prot. Unione 22168 del 22/06/2023, acquisita al PG/2023/110118, a precisazione dei tempi del procedimento;

Dato atto che in data 17/07/2023, la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 25099 e da Arpae al PG/2023/125498;

Vista l'ulteriore richiesta di documentazione integrativa formulata dal SUAP con nota Prot. Unione 25629 del 20/07/2023, acquisita al PG/2023/126940;

Considerato che in data 03/08/2023 la ditta ha trasmesso l'ulteriore documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 27343 e da Arpae al PG/2023/141801;

Considerato che in data 30/10/2023 il responsabile dell'endoprocedimento "Emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endo procedimento emissioni in atmosfera", e che pertanto con Nota Prot. Unione 38896 del 03/11/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/187163, il SUAP ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

Visto che con nota Prot. Unione 39919 del 13/11/2023, acquisita al PG/2023/192420, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ha trasmesso la documentazione presentata dalla ditta in data 10/11/2023 come successivamente conformata in data 13/11/2023 a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che, relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 55768/2023 del 21/04/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/70395 e successiva nota Prot. Com.le 115069 del 18/08/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/142711, a conferma della precedente, il Comune di Cesena ha espresso il seguente nulla osta: "*Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 15/AUA/2023, con allegata una Relazione Acustica, datata 11 aprile 2023 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...) in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dalle modifiche indicate in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta purché siano rispettate le condizione di base (posizionamento sorgente fissa, ricettori sensibili, solo periodo diurno di attività, portone e finestre dello stabile chiuse durante le lavorazioni di carpenteria, saldatura e taglio laser, ecc.)*";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 24/11/2023, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo "emissioni in atmosfera", sono riportate

nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **LACINOX S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza, ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di AUA:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., n. 423 del 30/11/2010 Prot. n. 116584 rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **LACINOX S.R.L.** (C.F./P.IVA 03468720408) con sede legale in Comune di Cesena, Via Giaime Pintor n. 85, per lo stabilimento ove si svolge attività di carpenteria metallica sito nel Comune di Cesena, Via Giaime Pintor n. 85.
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: ***siano rispettate le condizioni di base (posizionamento sorgente fissa, ricettori sensibili, solo periodo diurno di attività, portone e finestre dello stabile chiuse durante le lavorazioni di carpenteria, saldatura e taglio laser, ecc.) considerate nella relazione acustica datata 11 Aprile 2023.***
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di revocare il titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di

interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 423 del 30/11/2010 Prot. n. 116584 rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con l'istanza di AUA si richiede il rinnovo della precedente autorizzazione con le contestuali modifiche di seguito indicate:

- sostituzione della macchina laser di cui alla emissione E1 "Taglio laser" di acciaio inox;
- convogliamento alla emissione autorizzata E2 "Satinatrice" anche degli effluenti derivanti da saldatura inox;
- inserimento della nuova emissione E3 "Saldatura e puntatura";
- variazione della portata delle emissioni E1 (da 4.000 Nm³/c a 2.000 Nm³/c) ed E2 (da 4.300 Nm³/c a 12.000 Nm³/c);
- variazione dei consumi di materie prime.

Trattandosi di modifica di uno stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Con nota PG/2023/73635 del 27/04/2023, e successivo aggiornamento PG/2023/130725 del 27/07/2023, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria di tutte le emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2023/73639 del 28/04/2023, aggiornata con PG/2023/130730 del 27/07/2023, tenuto conto che la modifica comporta l'emissione di sostanze pericolose (Cr VI e Ni) legate all'attività di saldatura e di taglio laser che riguardano l'acciaio inox, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna - Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le emissioni in atmosfera dell'intero stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2023/73640 del 28/04/2023 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che la Ditta, tra l'altro, intende installare l'emissione E3 "Saldatura e puntatura" in un edificio adiacente non ricompreso nello stabilimento attualmente autorizzato, ha richiesto al Comune di Cesena di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività da svolgere nel nuovo capannone, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2023/156456 del 15/09/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area

Prevenzione Ambientale Est di Arpaè ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite in essa richiamati, di seguito riportata con correzione di eventuali refusi:

“...omissis...”

Quadro emissioni convogliate:

Punto Emissivo	Attività	Portata (Nm ³ /h)	Durata	Abbattimento
E1 (modifica)	taglio laser	2000	8 h/giorno	filtro a pannelli
E2 (modifica)	satatura e saldatura	12000	8 h/giorno	filtro a maniche
E3 (nuovo)	saldatura	2000	4,5 h/giorno	filtri in calza zincata e filtri in microfibra di vetro

Considerazioni normative e proposta di prescrizioni

E1 - Taglio laser

Su E1 convergono i fumi derivanti dalle operazioni di taglio laser di lamiere in ferro e leghe inossidabili effettuate con macchina TruLaser 3030 Trumpf, che sostituirà la macchina precedentemente autorizzata, dotata di proprio sistema di aspirazione e abbattimento che si avvia automaticamente una volta iniziata la lavorazione.

Le lastre e i tubolari in acciaio inox da tagliare avranno le seguenti caratteristiche:

- composizione: Cromo 19.5% - Nichel 13% - Mn 2%
- densità: 8 kg/dm³;
- spessore medio: 0.3 cm;

Il taglio avrà una larghezza media di 0.03 cm mentre la velocità di taglio dichiarata è di 3.5 m/min.

In base alle dichiarazioni dell'azienda, le lavorazioni di taglio acciaio inox saranno effettuate per 8 ore al giorno.

Nei procedimenti di taglio termico si generano temperature molto elevate che provocano la combustione o l'evaporazione di parti dei materiali di base; quindi si tiene in considerazione l'emissione di cromo e nichel contenuti nelle leghe utilizzate. Il Cromo e il Nichel sono presenti nella classe II della tabella A1, dell'allegato I alla Parte Quinta del Dlgs 152/2006 e smi, che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 5 g/h e 1 mg/Nmc. L'allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe i flussi di massa orari devono essere sommate.

Stante i dati dichiarati dal proponente e ponendo una volatilità del 3% sia da valutazioni dello scrivente servizio che del gestore dell'impianto, si stimano, considerando 8 ore di lavorazione giornaliera, i seguenti flussi di massa:

- Cromo: 8.85 g/h;
- Nichel: 5.9 g/h;
- Manganese: 0.91 g/h.

Sommando i contributi di Nichel e Cromo il valore della **soglia di rilevanza totale** è di **14.74 g/h** e, considerando una portata di 2000 Nm³/h, si ha un'emissione pari a **7.37 mg/Nm³**, si ricorda che tali dati sono calcolati a monte dei sistemi di abbattimento.

Queste valutazioni sono valide esclusivamente per l'acciaio inox, il suo spessore ed i tempi di lavoro comunicati.

Ogni variazione delle materie prime utilizzate e dei tempi di lavoro della macchina su acciaio inox dovranno essere comunicati all'autorità competente.

Dalle stime effettuate si evince che **sono superati** i limiti di flusso di massa potenziale (soglia di rilevanza) previsti dalla tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e tabella B classe II dell'allegato I degli allegati alla parte V del DLgs 152/06. Pertanto per il Cr, CrVI e Ni si applicano i limiti previsti, stante il fatto che la valutazione della soglia di rilevanza deve essere calcolata a monte degli impianti di abbattimento.

La lavorazione Taglio laser è compresa nel seguente punto del Criaer.

4.13.16 - OSSITAGLIO, TAGLIO CON RAGGIO DI PLASMA, TAGLIO CON RAGGIO LASER

- a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20
Monossido di carbonio	5

L'Allegato 4.31 alla DGR 2236/09 e 1769/10 individua lo stesso limite per le Polveri Totali pari a 10 mg/Nmc.

Per l'abbattimento di materiale particellare è presente un filtro a pannelli, di cui si riportano le caratteristiche:

- tipo di tessuto: PES;
- spessore pannello: 0,05 m;
- superficie filtrante totale: 36 m²;
- numero dei pannelli: 6;
- velocità di filtrazione: 0,015 m/s;

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limiti proposti.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1	Taglio laser
Portata massima	2000 Nmc/h
Altezza	9 m
Durata	8 ore/g
Diametro	0,6 m
Impianto di abbattimento	filtro a pannelli
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nmc
Ni + Cr (VI) (e loro composti espressi come metallo)	1 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	monitoraggio annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto asservito all'emissione E1.
- eseguire monitoraggio annuale dell' emissione E1.

E2 - satinatura e saldatura

All'emissione E2 convergono, attraverso 3 bracci di aspirazione, i fumi provenienti dalle operazioni di saldatura, effettuate nelle postazioni preposte. Le operazioni di lucidatura/satinatura vengono svolte con l'attivazione del relativo impianto di aspirazione. La satinatrice è dotata di un sistema di abbattimento invariato rispetto all'autorizzazione vigente. L'assemblaggio del materiale, se necessario, avviene mediante saldatura elettrica a filo di cui si riportano le composizioni massime percentuali in Ni e Cr delle diverse componenti utilizzate:

- filo per saldatura inox: 61 g/h - Ni: 14% - Cr: 21%;
- barrette per saldatura inox: 51 g/h - Ni: 15% - Cr: 20%;
- elettrodi per saldatura inox: 5 g/h - Ni: 13% - Cr: 20%.

Stante i dati dichiarati dal proponente (consumo pari 0.2 t, 4,5 h/giorno per 220 giorni l'anno), considerando nelle valutazioni i contenuti percentuali in Nichel e Cromo maggiormente cautelativi (Cr 21% e Ni 15%) e ponendo una volatilità del 3% si stimano i seguenti flussi di massa:

- Cromo: 1.27 g/h;
- Nichel: 0.91 g/h.

Sommando i contributi di Nichel e Cromo il valore della **soglia di rilevanza totale** è di **2.18 g/h** e, considerando una portata di 12000 Nm³/h, si ha un'emissione pari a **0.18 mg/Nm³**, si ricorda che tali dati sono calcolati a monte dei sistemi di abbattimento. Poiché il Ni e il Cr rientrano nella Classe II, Tabella A1 i **limiti risultano rispettati**.

Per l'abbattimento del materiale particellare dalla macchina satinatrice è presente un filtro a maniche, di cui si riportano le caratteristiche:

- tipo di tessuto: fibra di cotone;
- portata: 4300 Nm³/h;
- Grammatura: 350 g/m²;
- diametro manica: 0,2 m;
- altezza manica: 2 m;
- superficie manica: 0.126 m²;
- numero maniche: 48;
- superficie filtrante totale: 60 m²;
- velocità di filtrazione: 0,020 m/s;
- metodo di pulizia: scuotimento meccanico.

Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra nei criteri CRIAER Allegato 4 al punto 4.13.20 "SALDATURA" che recita

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5
Monossido di carbonio	10

L'attività non rientra invece al punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi. a causa della lavorazione di materiali (acciaio inox e relativi elettrodi) contenenti sostanze classificate come cancerogene. In ogni caso il limite per le polveri previsto da detto punto della DGR è corrispondente a quanto proposto dai Criteri Criaer.

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limiti proposti.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E2	satatura e saldatura
Portata massima	12000 Nmc/h
Altezza	9 m
Durata	8 ore/g satatura - 4,5 ore/g saldatura
Diametro	0,55 m
Impianto di abbattimento	filtro a tessuto
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri Totali	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Monossido di Carbonio	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	monitoraggio annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto asservito all'emissione E2.
- eseguire monitoraggio annuale dell' emissione E2.
- tenere un registro con il consumo mensile di filo di saldatura inox, barrette inox ed elettrodi inox utilizzati.

E3 - saldatura e puntatura (nuova)

All'emissione E3 convergono i fumi provenienti dalle operazioni di saldatura effettuate su nuova postazione singola aspirati da un nuovo braccio di aspirazione. L'assemblaggio del materiale, se necessario, avviene mediante saldatura elettrica a filo di cui sono riportate le composizioni massime percentuali in Ni e Cr delle diverse componenti utilizzate:

- filo per saldatura inox: 61 g/h - Ni: 14% - Cr: 21%;
- barrette per saldatura inox: 51 g/h - Ni: 15% - Cr: 20%;
- elettrodi per saldatura inox: 5 g/h - Ni: 13% - Cr: 20%.

Stante i dati dichiarati dal proponente (consumo pari 0.2 t, 4,5 h/giorno per 220 giorni l'anno), considerando nelle valutazioni i contenuti percentuali in Nichel e Cromo maggiormente cautelativi (Cr 21% e Ni 15%) e ponendo una volatilità del 3% si stimano i seguenti flussi di massa:

- Cromo: 1.27 g/h;
- Nichel: 0.91 g/h.

Sommando i contributi di Nichel e Cromo il valore della **soglia di rilevanza totale** è di **2.18 g/h** e, considerando una portata di 2000 Nm³/h, si ha un'emissione pari a **1.09 mg/Nm³**, si ricorda che tali dati sono calcolati a monte dei sistemi di abbattimento. Poiché il Ni e il Cr rientrano nella Classe II, Tabella A1 i **limiti risultano rispettati**.

Il sistema di abbattimento della nuova emissione E3 sarà costituito da due filtri in serie, il primo è un sistema di filtrazione in calza e lamiera zincata (Filtercell CFM-Z) antigrasso e antiscintilla, separazione di nebbie d'olio e vernici; il secondo è un sistema per l'abbattimento di polveri fini in microfibra di vetro e plastica (Alfabag NTE9).

Di seguito si riportano le caratteristiche principali dei due sistemi:

- Filtercell CFM-Z:
 - materiale filtrante: calza zincata;
 - materiale telaio: lamiera zincata;

- perdita di carico iniziale: 26 Pa;
- perdita di carico finale: 200 Pa;
- Alfabag NTE9:
 - materiale filtrante: microfibra di vetro;
 - materiale telaio: plastica;
 - perdita di carico iniziale: 120 Pa;
 - perdita di carico finale: 300 Pa;

Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra nei criteri CRIAER Allegato 4 al punto 4.13.20 "SALDATURA" che recita

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE (mg.m-3)	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Materiale particellare	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5
Monossido di carbonio	10

L'attività non rientra invece al punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi. a causa della lavorazione di di materiali (acciaio inox e relativi elettrodi) contenenti sostanze classificate come cancerogene. In ogni caso il limite per le polveri previsto da detto punto della DGR è corrispondente a quanto proposto dai Criteri Criaer.

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limiti proposti.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E3	saldatura e puntatura (nuova)
Portata massima	2000 Nmc/h
Altezza	9 m
Durata	4,5 ore/g saldatura
Diametro	0,2 m
Impianto di abbattimento	filtro in calza zincata + filtro in fibra di vetro
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri Totali	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Monossido di Carbonio	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	monitoraggio annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto asservito all'emissione E3.
- eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E3.
- tenere un registro con il consumo mensile di filo di saldatura inox, barrette inox ed elettrodi inox utilizzati.

Impianti termici ed emissioni non significative

Punto di emissione	Impianto
E4	Caldaia a metano da 19,48 kW - Riscaldamento
E5	Caldaia a metano da 24 kW - Riscaldamento
E6	Generatore di calore da 60 kW - Riscaldamento
E7	Generatore di calore da 60 kW - Riscaldamento

Gli impianti termici civili (caldaie da riscaldamento locali) di cui alle emissioni E4, E5, E6, E7, hanno una potenzialità termica pari a 163,5 kW (combustibile metano), pertanto, non superando complessivamente i 3 MW di potenza termica nominale, ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate.”.

Il Comune di Cesena - Settore Governo del Territorio con PEC del 17/10/2023 PGN 0145495, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/176655 del 17/10/2023 ha trasmesso il parere di seguito riportato:

“(…omissis…)

Verificata la documentazione allegata alla richiesta e successivamente integrata, si esprime il seguente parere per quanto di competenza:

Zona omogenea: Tessuto produttivo — art. 4.9 delle Norme del PUG vigente.

Vincoli: Non sono presenti vincoli di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Aree di potenziale allagamento - art. 6 del Piano stralcio per il rischio idrogeologico

Area non soggetta a vincolo idrogeologico - non interessata da frane o dissesto

P.T.C.P. : Tutela della struttura centuriata — Art 21b-a

Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche — art. 28 zona B

Gli immobili in cui si svolge l'attività in oggetto, come rappresentati nella planimetria allegata alla domanda di AUA, risultano autorizzati con i seguenti titoli abilitativi:

- 1. Concessione Edilizia n.426 del 10/10/1989, Concessione edilizia n. 64 del 10/2/1994 e variante del 3/12/1994 per la costruzione di “capannone artigianale con annessi servizi”, certificato di agibilità parziale n.9 del 29/9/2011 limitatamente al piano terra (foglio 102 particella 2660 sub. 01);*
- 2. Concessione Edilizia n. 318 del 7/6/1999 e s.wv. del 10/11/2000 per “ampliamento capannone artigianale”, certificato di agibilità n.50 del 19/2/2009.*

Dalla planimetria allegata all'istanza in oggetto si evince che nella porzione di capannone distinta al NCEU del comune di Cesena al foglio 102 particella 2660 sub 01 è presente una parete interna che non risulta nei precedenti autorizzativi agli atti, per la quale dovrà essere presentato al SUE del Comune di Cesena idoneo accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17 L.R. 23/2004.

Si segnala inoltre che per il piano primo del medesimo capannone non è stata presentata la Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, ai sensi dell'art. 23 LR. 15/2013.

Ciò premesso dal punto di vista edilizio - urbanistico si esprime pertanto parere FAVOREVOLE CONDIZIONATO alla presentazione dell'idoneo accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17 L.R. 23/2004."

Con nota prot. 2023/0273511/P, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/176012 del 17/10/2023, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena ha espresso parere favorevole condizionato al rispetto di prescrizioni, come di seguito riportato:

"In riscontro alla richiesta in oggetto (ns prot 2023-0119918 del 28.04.2023 e ns prot. 0203860 del 27/07/2023), esaminata tutta la documentazione agli atti, presentata dalla Ditta LACINOX srl, già esistente in contesto territoriale prevalentemente produttivo, valutate le caratteristiche delle emissioni oggetto del procedimento di Modifica Sostanziale di AUA e le frequenze dichiarate circa le operazioni di decapaggio, acquisite le valutazioni del Servizio PSAL

Si esprime, per quanto di specifica competenza, parere favorevole con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpae - Servizio Territoriale, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e con la seguente prescrizione :

In relazione a quanto dichiarato dalla Ditta stessa: "per quanto concerne l'emissione E2, i nuovi tre bracci di aspirazione per la saldatura non possiedono un idoneo sistema di abbattimento e non sono collegati al sistema di abbattimento già presente integrato alla satinatrice", si ritiene invece necessaria la previsione di idoneo impianto di abbattimento a livello delle emissioni dei tre bracci di saldatura, a tutela della salute dei residenti nelle civili abitazioni in stretta vicinanza con la suddetta Industria Insalubre di I Classe, le cui emissioni contengono composti particolarmente pericolosi per la salute umana pubblica."

Le condizioni per l'assenso indicate come prescrizione nel parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna prot. 2023/0273511/P sopra riportato non venivano rispettate dal progetto in esame, in quanto mancava un uno specifico sistema di abbattimento per i nuovi tre bracci di aspirazione per la saldatura e non era presente un collegamento al sistema di abbattimento già presente integrato alla satinatrice e convogliato all'emissione E2.

Le modifiche da apportare agli impianti per rispettare le condizioni sopra riportate non potevano essere assegnate come prescrizioni nell'autorizzazione a cui il proponente potesse adempiere successivamente al rilascio della stessa, in quanto tali modifiche prima dovevano essere adeguatamente verificate e progettate dal proponente e poi dovevano anche essere oggetto di istruttoria tecnica per la loro autorizzazione.

Sulla base delle condizioni contenute nel parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna prot. 2023/0273511/P sopra riportate, si è ritenuto che l'istanza di AUA per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, non potesse essere accolta positivamente per l'emissione E2.

Con nota PG/2023/184934 del 17/04/23 il Responsabile del procedimento di AUA, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 30/10/2023, ha quindi comunicato al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio, con nota prot. n. 38896 del 03/11/2023, acquisita al protocollo PG/2023/187163 del 03/11/2023, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2023/184934 del 17/04/23.

Con PEC del 13/11/2023 PGN 39919, acquisita al protocollo PG/2023/192420 del 13/11/2023, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ha trasmesso la documentazione presentata dalla ditta in data 10/11/2023 e in data 13/11/2023 a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i..

Nella sopra richiamata documentazione trasmessa la ditta ha specificato le soluzioni tecniche di seguito riportate:

- la ditta propone di installare un apposito sistema di abbattimento per i tre bracci di saldatura dell'emissione E2. *“Per quanto concerne l'emissione E2- SALDATURA è”* infatti *“previsto un impianto con sistema di abbattimento: vi saranno infatti presenti due filtri a pannelli che verranno posizionati all'interno del cassone che li ospiterà. Il primo è un sistema di filtrazione antigrasso e antiscintilla, separazione di nebbie d'olio e vernici, in calza di alluminio e lamiera zincata (Filtercel CFM-W) il secondo verrà posto in maniera alternata al primo ed è un sistema di prefiltrazione e separazione di polveri grossolane e fini. (Filtercel CFW30). L'aspirazione sarà mantenuta attiva ogni qualvolta l'operatore si appresterà ad eseguire la lavorazione. In totale vi saranno presenti 12 pannelli, sei del primo filtro e sei del secondo.”* Le caratteristiche tecniche dei due filtri sono riportate in allegato alla documentazione presentata alla quale si rimanda.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena, con nota prot. 2023/0300466/P, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/193580 del 15/11/2023, a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, ha trasmesso il parere di seguito riportato:

“In riscontro alla richiesta in oggetto, pervenuta in data 13/11/2023 da parte di ARPAE, esaminata la relativa documentazione inviata dalla Ditta Lacinox (ns prot.2023/0297214/A del 10/11/2023), attestante la proposta di installazione di un apposito sistema di abbattimento (filtri a pannelli) per i 3 bracci di saldatura dell'emissione E2, con “aspirazione mantenuta attiva ogni qual volta l'operatore si appresterà ad eseguire la lavorazione” (durata dichiarata dell'emissione saldatura pari a 4,5 h/g), per quanto di specifica competenza puo' ritenersi soddisfatta la prescrizione dello scrivente Servizio, espressa in sede di domanda di MS AUA a tutela dei recettori sensibili presenti in stretta vicinanza con l'attività lavorativa, rientrante nella classificazione di Industria Insalubre di I classe ai sensi della normativa vigente.

Si esprime pertanto parere favorevole alla proposta sopra descritta.”

Con nota PG/2023/199910 del 24/11/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, ha presentato relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria come di seguito riportato:

“Valutazione.

In relazione al superamento dei motivi ostativi evidenziati da AUSL riguardanti la necessità di installazione di un impianto di abbattimento delle polveri provenienti dalla lavorazione di saldatura inox, si fanno le seguenti considerazioni

L'azienda ha proposto l'installazione di un filtro a pannelli così costituito

- 1 - filtro a coalescenza per l'abbattimento delle nebbie oleose*
- 2 - filtro a pannello per polveri grossolane e vernici.*

I pannelli delle due tipologie verranno posti in maniera alternata all'interno dello stesso box (per un totale di 12 filtri) e tratteranno esclusivamente gli effluenti della lavorazione di saldatura.

Per la lavorazione di Satinatura rimangono le prescrizioni e sistemi di abbattimenti di cui al

precedente parere del 12/9/2023 (filtro a tessuto).

In considerazione del fatto che l'emissione E2 convoglierà gli effluenti provenienti sia della lavorazione della satinatura che della saldatura, i limiti di emissione prescritti sono relativi alla condizione peggiorativa con la concomitanza delle due lavorazioni. I controlli di messa a regime dovranno essere eseguiti pertanto con entrambe le lavorazioni a regime.

E2 - satinatura e saldatura

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limiti proposti.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E2	satinatura e saldatura
<i>Portata massima</i>	<i>12000 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>9 m</i>
<i>Durata</i>	<i>8 ore/g satinatura - 4,5 ore/g saldatura</i>
<i>Diametro</i>	<i>0,55 m</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>filtro a tessuto</i>
Inquinanti Concentrazione massima	
<i>Polveri Totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Monossido di Carbonio</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
Frequenza monitoraggio	monitoraggio annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto asservito all'emissione E2.*
- eseguire monitoraggio annuale dell' emissione E2.*
- tenere un registro con il consumo mensile di filo di saldatura inox, barrette inox ed elettrodi inox utilizzati.*

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi al superamento del diniego nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.”

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive espresse dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e dall'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PG/2023/184934 del 17/04/23.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto di quanto riportato nel parere PGN. 0145495 del 25/07/2023 del Comune di Cesena–Settore

Governo del Territorio sopra riportato, ha ritenuto che vi siano le condizioni per procedere all'adozione dell'AUA facendo salvi gli adempimenti in materia edilizia con particolare riferimento alla presentazione dell'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17 L.R. 23/2004 per una parete interna nella porzione di capannone distinta al NCEU del comune di Cesena al foglio 102 particella 2660 sub 01 che non risulta nei precedenti autorizzativi edilizi.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto inoltre necessario stabilire la seguente prescrizione in merito alle emissioni diffuse derivanti dalle operazioni di decapaggio svolte in esterno:

- dovranno essere annotati con frequenza almeno mensile sul registro di cui al successivo punto 12, i consumi di prodotti utilizzati per il decapaggio ed i giorni di utilizzo.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, del Comune di Cesena e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata allo Sportello Unico dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 14/04/2023 P.G. n. 13748, e successive integrazioni, per il rilascio del presente atto.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. E4 CALDAIA 19,48 kW a metano

EMISSIONE N. E5 CALDAIA 24 kW a metano

EMISSIONI N. E6 ED E7 N. 2 GENERATORI DI CALORE 60 kW ciascuno a metano

relative a impianti termici civili a metano, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW (0,163 MW), rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. E8 - COMPRESSORI

derivante da sfiato e ricambio d'aria esclusivamente adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a tale emissione non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dallo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 - TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima

2.000

Nmc/h

Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 - SATINATURA E SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche per la macchina satinatrice e due filtri a pannelli per saldatura

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 - SALDATURA E PUNTATURA

Impianto di abbattimento: filtro in calza e lamiera zincata e filtro in microfibra di vetro e plastica

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	4,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

- Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dall'**attività di decapaggio** svolta sporadicamente all'aperto **sono autorizzate** ai sensi dell'art 269 del Dlgs 152/06 **nel rispetto della prescrizione** di seguito riportata:
 - dovranno essere annotati con frequenza almeno mensile sul registro di cui al successivo punto 12, i consumi di prodotti utilizzati per il decapaggio ed i giorni di utilizzo.
- Sono fatti salvi gli adempimenti in materia edilizia con particolare riferimento alla presentazione dell'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17 L.R. 23/2004 per una parete interna nella porzione di capannone distinta al NCEU del comune di Cesena al foglio 102 particella 2660 sub 01 che non risulta nei precedenti autorizzativi edilizi, visto quanto espresso dal Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio relativamente alla conformità edilizia ed urbanistica dell'attività nella nota PGN. 0145495 del 25/07/2023,

riportata nel precedente paragrafo "A. Premesse".

4. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1 ed E2 e della nuova emissione E3** e delle **attività di decapaggio**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, e **la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1 ed E2 e della nuova emissione E3** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
6. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 4.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 5.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
7. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1 ed E2 e alla nuova emissione E3**, e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 7., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
9. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E2, E3**, con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato. Si precisa che il monitoraggio periodico della **emissione E1** dovrà essere effettuato durante lo svolgimento di operazioni di taglio laser dell'acciaio inox.

10. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 11. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

11. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei monitoraggi discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

12. Dovrà essere predisposto un registro, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di materiale di apporto per saldatura inox quali filo di saldatura, barrette ed elettrodi inox (validati dalle relative fatture di acquisto), utilizzati negli impianti di cui alle **emissioni E2 ed E3**;
- dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i consumi di prodotti decapanti utilizzati ed i giorni di utilizzo.

13. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque

da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

14. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti), installati sulle emissioni E1, E2, E3 deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

15. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di misura/campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure

e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

16. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza

17. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Cromo VI e suoi composti, espressi come Cr	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Nichel e suoi composti, espressi come Ni	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

18. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un

campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.